

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Gara a Procedura Aperta per l'affidamento dei Servizi relativi all'Ingegneria e Architettura per la redazione e predisposizione degli Studi di Fattibilità, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Prestazioni Geologiche, Redazione di Studi di Compatibilità Idraulica, Geologica e Geotecnica per le opere minori di messa in Sicurezza del territorio Comunale di Bitti_ Intervento di Ricostruzione del Ponte Murmusa.

CIG.77500610A9

Scadenza 25/02/2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta su piattaforma Sardegna CAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Dalla procedura di calcolo dei compensi, correttamente allegata alla documentazione di gara, si evince la totale assenza delle aliquote relative alla progettazione preliminare mentre vengono inserite due delle aliquote relative ad attività propedeutiche alla progettazione. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione."* Tuttavia, nel caso in specie, trattandosi di un intervento delicato che riguarda la messa in sicurezza di un territorio e la ricostruzione di un ponte, appare quanto mai inopportuna la soppressione del livello progettuale preliminare che non può in alcun modo essere sostituito dalle attività "propedeutiche" alla progettazione che, per loro stessa definizione, costituirebbero la base per i successivi livelli, preliminare compreso.

Il livello di approfondimento di tutte le relazioni individuate nella fase del definitivo (geotecnica, idrologica, idraulica, sismica e sulle strutture, paesaggistica) e di tutti gli elaborati (piano particellare di esproprio) deve essere sviluppato a partire dagli studi preliminari che il legislatore, nella definizione della tabelle parametriche Z-2, ha individuato correttamente a partire dalla progettazione preliminare che, nel caso in specie, non vengono in alcun modo computate privando l'operatore economico del riconoscimento di una prestazione intellettuale necessaria e imprescindibile.

Si ritiene pertanto che il calcolo degli onorari posto a base di gara sia deficitario di tutta la fase del progetto preliminare.

Si rileva inoltre la mancanza, nella fase del progetto definitivo, dell'aliquota relativa alla progettazione integrale e coordinata (Qbll.17) riconosciuta solo nell'esecutivo, e di quella relativa all'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (Qbll.23). Si chiede pertanto a codesta spett. le Amministrazione di voler provvedere al ricalcolo e all'integrazione dei compensi da porre a base di gara.

2. Sempre nel merito del calcolo degli onorari, per trasparenza, si chiede di allegare il calcolo che giustifica la stima del compenso per lo studio di compatibilità idraulica e geologica e

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

geotecnica entrambi correttamente indicati quali prestazioni extra rispetto alle tabelle Z-2 del D.M. 17/06/2016.

3. In merito alle figure professionali minime necessarie ad eseguire la prestazione il disciplinare al par. 7.1 e poi al par. 13 lett. b) prevede il *“possesso di laurea magistrale in ingegneria idraulica”*. La previsione di una figura *“in possesso di laurea magistrale in ingegneria idraulica”* si configura come limitazione del favor participationis in quanto, come è noto, l'abilitazione al servizio di cui all'oggetto è data dall'iscrizione all'albo di appartenenza e al relativo settore che, nel caso in specie, è quello del settore Civile/Ambientale. L'iscrizione all'albo, nell'ambito ingegneristico, si suddivide nei tre settori: Civile/Ambientale, Industriale ed Informatico con le specifiche di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 328/2011. I laureati secondo i vecchi ordinamenti potevano iscriversi a tutti e tre i settori. Ad oggi dunque accade sovente che un laureato in altre specializzazioni, laureatosi appunto prima dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R. 328/2011, sia attualmente iscritto al settore civile/ambientale, abbia in questi anni eseguito servizi attinenti al campo dell'idraulica e abbia dunque acquisito le conoscenze e i requisiti necessari a svolgere il servizio da Voi posto a base di gara. Pertanto, in ossequio all'art. 24 comma 3 lettera a) delle N.T.A. del PAI, per gli studi di compatibilità idraulica è richiesta *“la firma di un ingegnere **“esperto in idraulica”** (...)”*, ed è pertanto questa la dicitura corretta da inserire nel disciplinare. L'esperienza potrà essere valutata sulla scorta del curriculum professionale.

4. Tra i requisiti di capacità tecnico-professionale il disciplinare, al par. 14, precisa che *“le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. **non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti.**”*

Tale richiesta appare fortemente limitativa del favor participationis, risultando addirittura più restrittiva di quanto previsto dalla norma per gli incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, in quanto prevede l'avvenuto espletamento di incarichi professionali identici a quello oggetto dell'avviso.

A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle Linee Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti) *“(...) le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall'allegato XVII, relativamente all'importo del fatturato globale e specifico per l'affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche*

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici." Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.

E ancora il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 14/12/2017 sottolinea che "la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento".

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Si ricorda inoltre che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare,

CENTRO STUDI OIC COMMISSIONE BANDI

preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.